

n. 4727 (serie 2^a) per la commutazione delle prestazioni fondiariæ perpetue.

Leggo l'articolo unico del disegno di legge:

« *Articolo unico.* I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 2^a) per la commutazione delle prestazioni fondiariæ perpetue, già prorogati con le leggi 2 luglio 1890, n. 6919 (serie 3^a) e 24 dicembre 1891, n. 698, sono prorogati a tutto il giorno 31 dicembre 1893. »

La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Badaloni.

Badaloni. Farò una brevissima dichiarazione.

È questa la terza volta che nel corso di tre anni si chiede alla Camera di prorogare i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887 per la commutazione delle prestazioni fondiariæ perpetue.

L'ora che volge e le condizioni della Camera non mi consentono di svolgere le ragioni che mi obbligano ad oppormi a codesto disegno di legge, a proposito del quale ciascuno di noi dovrebbe ricordare le parole rivolte l'11 agosto 1789 dall'abate Sieyès all'Assemblea francese: « Guardatevi, o rappresentanti, che non vi avvenga di farvi interpreti di privati interessi, mentre credete di interpretare i bisogni della nazione. »

Io pertanto mi limiterò a pregare la Camera di volere una buona volta spezzare codesto sistema di proroghe, le quali finiscono per togliere alla legge quel solo vantaggio che era legittimo aspettarne, e feriscono il principio giuridico stesso che è fondamento alla legge, impedendo quella consolidazione delle decime che era nel voto di tutti, e che fu la unica e vera ragione della legge abolitiva e commutativa delle prestazioni fondiariæ.

Queste dilazioni non fanno che contribuire a rendere sempre più incerti i diritti degli interessati conservando i creditori di decime nel possesso di esigenze senza l'obbligo di giustificarne la legittimità, prolungando l'esazione in derrate delle prestazioni mantenute stabilmente e precariamente e sospendendo gli effetti dell'abolizione per l'abuso, come dicono gli uomini di legge, delle azioni possessorie.

Approvando la proposta concessione di nuovi termini, non solo si mantiene un onere esiziale alla produzione ed al miglioramento dell'agricoltura, che è e deve essere per noi

la prima delle industrie e deve seguire i progressi della scienza agraria, se vuole rimanere industria remuneratrice, ma si viene a sancire come equo un provvedimento che favorisce i proprietari dei vasti latifondi incolti e gli agricoltori negligenti per colpire il piccolo possesso condotto a norma delle discipline agrarie e l'agricoltore indigente, poichè non è chi non vegga, che di tanto più gravi sono i danni che da queste dilazioni derivano all'agricoltura, quanto maggiori progressi agricoli segnano, nei fondi gravati di decima, gli anni che si succedono in codesto sistema di concessioni, destinate ad accrescere annualmente le rendite, discendenti da antichi ed ingiusti privilegi, di gente che, senza punto affaticarsi, si vede di per di crescere con misura usuraia, a spese dell'attività altrui, a danno dei reali produttori, che sono i conduttori e i lavoratori della terra, il capitale, che ne è il prodotto.

L'onorevole relatore, col quale vorrei esser d'accordo anche su questo punto, come lo sono in ogni altra parte della sua bellissima relazione (nella quale si espongono concetti che contribuirebbero certamente a rendere più utile ed efficace la legge del 1887), l'onorevole relatore ha troppo alta intelligenza e troppo lunga consuetudine parlamentare per non avvedersi che, emettendo il voto che questa abbia ad essere l'ultima proroga che la Camera conceda, egli non fa che ripetere la platonica invocazione dei relatori del 1890 e del 1891, cui faranno assai probabilmente seguito le dichiarazioni, non meno sincere e non meno platoniche, dei relatori avvenire, se la Camera col suo voto non taglia, oggi, il nodo di codesta questione.

E poichè non è in quest'ora possibile di portare alla Camera delle modificazioni alla legge, rispondenti ai larghi concetti svolti dall'egregio relatore, che veramente potrebbero costituire la base dell'ordinamento definitivo della nostra legislazione in questa materia, poichè non si può avere un affidamento efficace che altre proroghe a questa non seguiranno, dichiaro che voterò contro codesto disegno, che gravemente ed indubbiamente deteriora col differirne l'applicazione, la legge del 1887 e turba legittimi interessi, ogni anno dalla fiducia nella improrogabile esecuzione della legge suscitati, ogni anno dal voto della Camera sopiti a scapito della libertà delle terre, a danno della emancipazione dell'agri-